COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

4.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 MARZO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LINO ARMELLIN**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (1898);

Pisicchio: Modifiche dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, recante norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (582);

Caccavari ed altri: Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari (1253) 31

Armellin Lino, *Presidente* 31

Mazzola Angelo (gruppo DC), *Relatore* 31

La seduta comincia alle 14,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (1898) e delle proposte di legge Pisicchio: Modifiche all'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, recante norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (582); Caccavari ed altri: rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari (1253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pisicchio: « Modifiche all'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, recante norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari »; Caccavari ed altri: « Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari ».

Prego il relatore, onorevole Mazzola, di dare conto dei lavori del Comitato ristretto.

ANGELO MAZZOLA, *Relatore*. Il Comitato ristretto, ai cui lavori ha partecipato anche il rappresentante del Governo, dopo aver esaminato i tre provvedimenti di legge concernenti le provvidenze degli hanseniani e dei loro familiari, ha predisposto un testo unificato, che consta di quattro articoli e di cui illustrerò brevemente il contenuto.

Con l'articolo 1 viene rivalutato il sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen. Con l'articolo 2 si stabilisce che il suddetto sussidio venga adeguato annualmente al tasso programmato dell'inflazione. Con l'articolo 3 si prevede l'obbligo per il Governo di provvedere entro tre mesi all'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento in cui siano indicati i protocolli diagnostici e terapeutici per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen. Infine, con l'articolo 4 viene individuata la copertura finanziaria del provvedimento.

In sede di Comitato ristretto è emersa anche l'esigenza di predisporre, rinviandone la formalizzazione in sede di Commissione, un ordine del giorno nei confronti del Governo perché esso affronti il delicato tema dei farmaci esteri.

Ciò detto, propongo alla Commissione di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto quale base per il seguito della discussione, affinché possa essere inviato alle Commissioni competenti ad esprimere il parere.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, in materia di provvidenza a favore degli hanseniani e loro familiari.

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 l'entità del sussidio spettante ai cittadini

italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, è così rivalutata:

a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di lire 28.750 giornaliere;

b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di lire 31.050 giornaliere;

c) il sussidio è integrato di lire 5.750 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età se conviventi e non titolari di reddito proprio;

d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti dal morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di lire 18.400.000.

ART. 2.

1. Il sussidio di cui all'articolo 1 è adeguato ogni anno automaticamente al tasso programmato di inflazione.

ART. 3.

1. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un atto di indirizzo e coordinamento, nel quale, sulla base degli indirizzi dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono indicati i protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen.

ART. 4.

1. Il maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno 1993 ed esercizi successivi, valutato in lire 687 milioni annui, è a carico dello stanziamento relativo al Fondo sanitario nazionale iscritto sul capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di assumere il testo unificato dei progetti di legge elaborato dal Comitato ristretto come testo base per l'ulteriore esame.

(Così rimane stabilito).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 26 marzo 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

STC11-12-LG-4
Lire 500